

Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dottoressa Elsa Ségard Esp. Cont.  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti  
Avv. Stefano Versace

*Of Counsel*

Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace  
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.  
Avv. Patrizia Tovazzi

Dottoressa Sara Agnello Esp. Cont.  
Dott. Comm. Anna Aimetti  
Dott.ssa Felicia Bogaci Esp. Cont.  
Dott. Comm. Ferdinando Broggi  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone  
Dott. Comm. Tommaso Carena  
Dott. Comm. Sara Casana  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott. Comm. Moira Di Muzio  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott. Comm. Emanuela Glerean  
Dott. Comm. Irene Guerzoni  
Dott. Comm. Alberto Mattiello  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Alessandro Pozzi  
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari  
Dott. Comm. Rosa Runci  
Dott. Comm. Camilla Santinoli  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.  
Dott. Comm. Gloria Torre

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it  
info@tcapartners.it

Milano, 6 febbraio 2025

## Comunicazione n. 3/2025

### Oggetto: Certificazione Unica 2025

Gentili Clienti,

con la presente Comunicazione ricordiamo la scadenza per la predisposizione e l'invio della **Certificazione Unica "CU 2025", relativa ai redditi 2024.**

Il modello è volto a certificare i dati reddituali e previdenziali dei **lavoratori dipendenti e assimilati**, nonché i dati relativi ai **redditi di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi**.

Si sottolinea che, relativamente ai compensi erogati a partire dal 01/01/2024, i sostituti d'imposta **sono esonerati dal rilascio della Certificazione Unica verso i soggetti che adottano il regime forfetario** di cui all'art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014 e il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011.

I sostituti d'imposta dovranno trasmettere entro il **17 marzo 2025**, sia al percettore sia telematicamente all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche relative ai:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
- redditi diversi;
- redditi per locazioni brevi.

La scadenza per la trasmissione delle Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale è prevista per il **31/03/2025**.

L'invio al percettore è a carico di ciascun sostituto d'imposta e può essere effettuato elettronicamente, se il percettore è in grado di scaricare la certificazione e stamparla, mentre non può essere utilizzato l'invio telematico in caso di consegna della certificazione agli eredi.

È sempre facoltà del percettore richiedere l'invio cartaceo della CU.

Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre 2025.

### 1) SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

Sono tenuti alla predisposizione e all'invio della Certificazione Unica 2025 coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte riferite a:

- **redditi di lavoro autonomo** di cui all'art. 53 del TUIR o redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, dello stesso TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e 33, comma 4, del DPR n. 42 del 4 febbraio 1988.
- **provvigioni** comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel 2023, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all'art. 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **corrispettivi** erogati nel 2023 per prestazioni relative a **contratti d'appalto** cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*ter* del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
- **indennità** corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell'art. 17, comma 1, del TUIR).

Ricordiamo che sono obbligati alla predisposizione e invio della Certificazione Unica gli **intermediari immobiliari** che nel corso del 2024, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, hanno operato le ritenute del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi percepiti e relativi a contratti di locazioni brevi.

### 2) CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Per i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della contabilità, l'adempimento sarà predisposto direttamente dallo stesso.

I Clienti, invece, che gestiscono in proprio la contabilità e vogliono avvalersi dello Studio per il servizio di predisposizione della Certificazione Unica, sono invitati a trasmettere la relativa documentazione entro e non oltre **lunedì 17 febbraio 2025**.

### 3) SANZIONI

Le sanzioni applicabili in caso di omessa, tardiva o errata presentazione della Certificazione Unica rimangono quelle già vigenti a partire dall'anno l'anno 2017, ovvero:

- euro 100 per ogni CU, con massimo di euro 50.000;
- euro 33,33 per ogni CU, con un massimo di euro 20.000, se la CU corretta è trasmessa entro 60 giorni dal termine di presentazione;
- nessuna sanzione in caso di invio tardivo entro 5 giorni dalla scadenza.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati